



*Ministero dei beni e delle attività culturali  
e del turismo*

*Alla* Soprintendenza per i beni archeologici del  
Veneto  
PADOVA

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI  
DEL VENETO

MBAC-DR-VEN  
DIR-UFF  
0002911 18/02/2014  
Cl. 34.07.10/1

*Allegati* 1

*Risposta al foglio del*.....

*Servizio*..... *N.* .....

OGGETTO: Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Articoli 138, 141, 141-*bis* e 157, comma 2.  
Procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico privi di formale provvedimento ministeriale.-

*Alla* Soprintendenza per i beni architettonici e  
paesaggistici di Venezia e laguna  
VENEZIA

*Alla* Soprintendenza per i beni architettonici e  
paesaggistici per le province di Venezia,  
Belluno, Padova e Treviso  
VENEZIA

*Alla* Soprintendenza per i beni architettonici e  
paesaggistici per le province di Verona,  
Rovigo e Vicenza  
VERONA

**CIRCOLARE N. 11/2014**

Tenuto conto di alcuni casi concreti di recente sottoposti all'attenzione della scrivente, si ritiene utile richiamare alcuni dei principi espressi dall'Ufficio legislativo di questo Ministero con riferimento al tema in oggetto.

Di seguito si riportano sinteticamente e per punti le considerazioni dell'Ufficio legislativo espresse con proprio parere del 3 novembre 2009 (prot. 21909), qui allegato, il quale richiama, sviluppandone alcune proposizioni, altro precedente parere reso dal medesimo organo su analoga questione.

(i) L'art. 157, comma 2, del d. lgs. 42/2004 (il "Codice") riconosce espressamente che i procedimenti in oggetto conservano efficacia qualora, alla data di entrata in vigore del Codice, ne sia stata "formulata la proposta". Gli immobili e le aree oggetto di tali procedimenti rimangono quindi assoggettati alle disposizioni della Parte III del Codice, ancorché difetti l'adozione del provvedimento finale;

(ii) ai fini dell'applicabilità della previsione appena richiamata, è necessario sia quantomeno intervenuta la pubblicazione di cui all'art. 139 del Codice;



Ca' Michiel dalle Colonne – Cannaregio 4314 – Calle del Duca – 30121 VENEZIA - tel. +39 041 3420101 fax +39 041 3420122


e-mail [dr-ven@beniculturali.it](mailto:dr-ven@beniculturali.it) - [mbac-dr-ven@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dr-ven@mailcert.beniculturali.it) - [www.veneto.beniculturali.it](http://www.veneto.beniculturali.it)

(iii) i procedimenti in questione non soggiacciono ai limiti temporali di cui all'art. 140, comma 1, del Codice, pur rimanendo azionabili da parte degli interessati i rimedi legislativamente previsti avverso l'inerzia dell'Amministrazione;

(iv) resta intesa la possibilità di definire tali procedimenti mediante l'adozione del provvedimento finale, la cui competenza spetta alle Direzioni regionali, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, lett. *o-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233;

(v) il provvedimento di cui al punto (iv), per potersi considerare valido ed efficace, non deve necessariamente contenere le prescrizioni d'uso previste dall'art. 140, comma 2, del Codice, ferma restando, nel caso di mancanza di queste ultime, la necessità di provvedere successivamente alla loro integrazione, ai sensi dell'art. 141-*bis* del Codice.-

Il Direttore regionale  
(arch. Ugo SORAGNI)



BB/RDL/LMu/



2/2

Ca' Michiel dalle Colonne - Cannaregio 4314 - Calle del Duca - 30121 VENEZIA - tel. +39 041 3420101 fax +39 041 3420122

e-mail [dr-ven@beniculturali.it](mailto:dr-ven@beniculturali.it) - [mbac-dr-ven@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dr-ven@mailcert.beniculturali.it) - [www.veneto.beniculturali.it](http://www.veneto.beniculturali.it)




# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Ufficio Legislativo

Prot. n. 0021909

del 03/11/2009



Alla Direzione generale per il Paesaggio,  
le Belle Arti, l'Architettura  
e l'Arte contemporanea  
SEDE

Oggetto: *Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Artt. 138, 141, 141-bi2, 157, comma 2. Proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico prive di formale provvedimento ministeriale.*

In relazione alla richiesta in oggetto, quest'Ufficio si richiama al contenuto del parere reso su analoga questione con nota n. 23765 del 10 dicembre 2004, che di seguito si riassume ed articola sulla base dei punti di cui alla richiesta medesima.

1. Il comma 2 dell'articolo 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio si occupa di salvaguardare l'efficacia degli atti istruttori relativi ai procedimenti dichiarativi dell'interesse paesaggistico che, ancorché non perfezionati con l'adozione del provvedimento conclusivo, si trovino in uno stato di avanzamento tale per cui possa fondatamente parlarsi di "proposta formulata" ovvero di "perimetrazione definita", a seconda che si tratti di dichiarazione di notevole interesse pubblico o di individuazione delle zone di interesse archeologico.

Si è già chiarito, nel precedente parere, che – affinché possano ritenersi applicabili le più incisive disposizioni della Parte Terza del Codice e, in particolare, quelle che stabiliscono il divieto di alterazione dello stato dei luoghi e l'obbligo di autorizzazione per ogni trasformazione rilevante (artt. 146, commi 1 e 2) – la previsione in argomento deve essere intesa come riferibile alle proposte che siano state non soltanto formulate, ma anche pubblicate, ai sensi dell'articolo 139. Soltanto in quel momento, infatti, l'atto amministrativo esce dalla sfera interna all'Amministrazione per divenire provvedimento produttivo di effetti nei confronti degli altri soggetti dell'ordinamento.

Per le proposte non ancora pubblicate dovrà, quindi, rinnovarsi il procedimento, applicando le disposizioni del Codice attualmente vigenti.

2. In applicazione del principio *tempus regit actum*, si ritiene che i procedimenti che alla data di entrata in vigore del Codice si trovino nelle condizioni di cui s'è detto al punto precedente non possano ricadere nell'ambito di applicabilità dell'art. 141, come novellato dall'ultima decretazione correttiva ed integrativa (d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63).

E' appena il caso di rammentare che, nella fattispecie, l'intervento legislativo ha inteso conformare il procedimento dichiarativo ministeriale al carattere autonomo ed indipendente del relativo potere rispetto al corrispondente potere regionale, ribadito dalle più recenti pronunce della Corte Costituzionale.

Ne deriva che i procedimenti di che trattasi non possono soggiacere ai limiti temporali, ovviamente scaduti, di cui all'articolo 140, comma 1.

Né, peraltro, può per essi invocarsi la scadenza del termine di 210 giorni indicato dal d.P.R. 495/1994 ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241: come già osservato in precedenza, di fronte all'inerzia dell'Amministrazione restano sempre attivabili da parte degli interessati gli strumenti di tutela volti all'emanazione di un provvedimento definitivo.

3. In virtù dello stesso principio citato al punto precedente, si deve ritenere che la mancanza, nei provvedimenti che andranno a definire l'iter dei procedimenti di che trattasi, della specifica disciplina d'uso imposta dall'articolo 140, comma 2, del Codice, come da ultimo corretto ed integrato, non comporti la loro invalidità o inefficacia, ma soltanto la necessità di provvedere successivamente alla loro integrazione, così come prescritto dall'articolo 141-*bis*.

4. In conclusione, i procedimenti che al momento dell'entrata in vigore del Codice si trovino allo stadio di proposta o di perimetrazione pubblicata nelle forme stabilite dall'articolo 139, possono senz'altro essere definiti con l'emanazione del provvedimento dichiarativo da parte della Direzione regionale, organo cui nell'assetto delle competenze risultante dal D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91 è attribuito il relativo potere.

IL CAPO DELL'UFFICIO